

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE BANDI E AVVISI

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

RIF. CODICE

PARTE II

CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CAPO II

**PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI
ORDINARI**

Art. 59. (Scelta delle procedure)

Art. 60. (Procedura aperta)

Art. 61. (Procedura ristretta)

Art. 62. (Procedura competitiva con negoziazione)

Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara)

Art. 64. (Dialogo competitivo)

Art. 65. (Partenariato per l'innovazione)

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE BANDI E AVVISI

BANDI E AVVISI

RIF. CODICE

PARTE II

CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO III

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI

SEZIONE I

BANDI E AVVISI

Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato)

Art. 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

Art. 68. (Specifiche tecniche)

Art. 69. (Etichettature)

Art. 70. (Avvisi di preinformazione)

Art. 71. (Bandi di gara)

Art. 72. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)

Art. 73. (Pubblicazione a livello nazionale)

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

attività preliminari

PROGRAMMAZIONE

ART. 21

Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti

PROGRAMMA TRIENNALE
LAVORI PUBBLICI

PROGRAMMA BIENNALE
DEGLI ACQUISTI DI BENI E
SERVIZI

I PROGRAMMI SONO
APPROVATI NEL RISPETTO DEI
DOCUMENTI
PROGRAMMATORI E IN
COERENZA CON IL BILANCIO

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

attività preliminari

PROGETTAZIONE

Art. 23.

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

**PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA**

**PROGETTO
DEFINITIVO**

**PROGETTO
ESECUTIVO**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

attività preliminari

PROGETTAZIONE

Art. 23.

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

attività preliminari

PROGETTAZIONE

Art. 23.

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione.

In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione.

**DOCUMENTO DI
FATTIBILITÀ DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI**



**PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

attività preliminari

PROGETTAZIONE

Art. 23.

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

PROGETTO DEFINITIVO

7. ..Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

attività preliminari

PROGETTAZIONE

Art. 23.

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

PROGETTO ESECUTIVO

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

attività preliminari

PROGETTAZIONE SERVIZI

Art. 23.

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto; le indicazioni per il piano della sicurezza; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

attività preliminari

PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA

Art. 23.

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 59. (Scelta delle procedure)

PROCEDURA
APERTA

PROCEDURA
RISTRETTA

PARTENARIATO PER
L'INNOVAZIONE

PROCEDURA
COMPETITIVA CON
NEGOZIAZIONE

DIALOGO
COMPETTIVO

PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA
PREVIA
PUBBLICAZIONE DI
UN BANDO

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 60. Procedura Aperta

- OFFERTA PRESENTATA DA QUALSIASI OPERATORE
- TERMINI MINIMI 35 GIORNI **(2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica).**
- RIDOTTI A 15 SE E' STATO PUBBLICATO UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE CONFORMEMENTE A QUANTO STABILITO NELL'ALL. XIV, PARTE I, LETTERA B, SEZ. B1 E LO STESSO AVVISO SIA STATO INVIATO ALLA PUBBLICAZIONE DA NON MENO DI 35 GIORNI E NON OLTRE 12 MESI PRIMA DEL BANDO
- TERMINI INFERIORI SOLO PER RAGIONI DI URGENZA MOTIVATI.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 60. Procedura Aperta

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE IN OGNI CASO NELL'AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 74, commi 2 e 3, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.
7. Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, la data o le date previste per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l'appalto o gli appalti di cui all' avviso di preinformazione.
8. Data d'invio dell'avviso.
9. Altre eventuali informazioni.
10. Indicare se l'appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dell'AAP.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 60. Procedura Aperta

LAVORI

IN AGGIUNTA ALLE PRESCRIZIONI VISTE PRECEDENTEMENTE OCCORRE CONSIDERARE CHE:

- L'ELABORATO DI GARA DEVE ESSERE IL PROGETTO ESECUTIVO
- NON E' CONSENTITO AFFIDARE CONGIUNTAMENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E LA PROGETTAZIONE (APPALTO INTEGRATO)

SONO ESCLUSI DAL PREDETTO OBBLIGO GLI AFFIDAMENTI A CONTRAENTE GENERALE, FINANZA DI PROGETTO, CONCESSIONI, PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO CONTRATTO DI DISPONIBILITA'

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 61. Procedura Ristretta

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 61. Procedura Ristretta

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE

- DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE TRA CUI, EVENTUALMENTE, LA SPECIFICAZIONE SE SI TRATTA DI UNA CENTRALE DI COMMITTENZA O DI UN APPALTO CONGIUNTO
- SE L'APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI E RELATIVE SPECIFICHE
- DESCRIZIONE E VALORE DELL'APPALTO
- INDICAZIONE DEL FATTO CHE GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI DEVONO FAR CONOSCERE ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE IL LORO INTERESSE PER L'APPALTO O GLI APPALTI.
- TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (PROCEDURE RISTRETTE, CHE IMPLICHI O MENO UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, O PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE).

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 61. Procedura Ristretta

EVENTUALMENTE INDICARE SE SI TRATTA:

DI UN ACCORDO QUADRO

DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

TEMPI DI CONSEGNA E DURATA DEL CONTRATTO

LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALMENTE SE SI TRATTA DI UN APPALTO RISERVATO A **LABORATORI PROTETTI O LA CUI ESECUZIONE È RISERVATA ALL'AMBITO DI PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTI** OVVERO SE SIA RISERVATO AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE

(36) Lavoro e occupazione contribuiscono all'integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l'integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 61. Procedura Ristretta

CRITERI DI SELEZIONE

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TERMINI RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

EVENTUALMENTE INDICARE SE:

LA PRESENTAZIONE PER VIA ELETTRONICA DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE È RICHIESTA O ACCETTATA;

SI FARÀ RICORSO ALL'ORDINAZIONE ELETTRONICA;

SI FARÀ RICORSO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA;

SARÀ ACCETTATO IL PAGAMENTO ELETTRONICO.

INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L'APPALTO È CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA.

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL'ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO **E, SE DEL CASO, DI MEDIAZIONE.** PRECISAZIONI DEI TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO O, SE NECESSARIO, DENOMINAZIONE, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO, DI FAX E INDIRIZZO ELETTRONICO DEL SERVIZIO PRESSO IL QUALE L'INFORMAZIONE IN QUESTIONE PUÒ ESSERE RICHIESTA.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 61. Procedura Ristretta

Procedure di mediazione...quali sono

La parte IV del codice derubricata sotto il titolo «Disposizioni finali e transitorie» al Capo II tratta dei «Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale» che sono rappresentanti dai seguenti articoli:

Art. 205. (Accordo bonario per i lavori)

Art. 206. (Accordo bonario per i servizi e le forniture)

Art. 207. (Collegio consultivo tecnico)

Art. 208. (Transazione)

Art. 209. (Arbitrato)

Art. 210. (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)

Art. 211. (Pareri di precontenzioso dell'ANAC)

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 61. Procedura Ristretta

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA

LE STESSE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'AVVISO DI PREINFORMAZIONE QUANDO FUNGE DA INDIZIONE DELLA GARA COSÌ INTEGRATE:

TEMPI DI CONSEGNA O DI FORNITURA DI BENI, LAVORI O SERVIZI E, PER QUANTO POSSIBILE, LA DURATA DEL CONTRATTO.

- a) NEL CASO DI ACCORDI QUADRO, INDICARE LA DURATA PREVISTA DELL'ACCORDO QUADRO, PRECISANDO, SE DEL CASO, I MOTIVI CHE GIUSTIFICANO UNA DURATA DELL'ACCORDO QUADRO SUPERIORE A QUATTRO ANNI; PER QUANTO POSSIBILE, INDICAZIONE DEL VALORE O DELL'ORDINE DI GRANDEZZA E DELLA FREQUENZA DEGLI APPALTI DA AGGIUDICARE, NUMERO E, OVE NECESSARIO, NUMERO MASSIMO PREVISTO DI OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPERANNO.
- b) NEL CASO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE L'INDICAZIONE DELLA DURATA PREVISTA DI TALE SISTEMA; PER QUANTO POSSIBILE, L'INDICAZIONE DI VALORE O DELL'ORDINE DI GRANDEZZA E DELLA FREQUENZA DEGLI APPALTI DA AGGIUDICARE.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 61. Procedura Ristretta

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA

LE STESSE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'AVVISO DI PREINFORMAZIONE QUANDO FUNGE DA INDIZIONE DELLA GARA COSÌ INTEGRATE:

L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE SUDDIVISIONE IN LOTTI IVI COMPRESO LA POSSIBILITÀ PER GLI OPERATORI ECONOMICI DI PRESENTARE OFFERTE PER UNO, PER PIÙ E/O PER L'INSIEME DEI LOTTI. INDICAZIONE DI OGNI POSSIBILE LIMITAZIONE DEL NUMERO DI LOTTI CHE PUÒ ESSERE AGGIUDICATO AD UNO STESSO OFFERENTE. SE L'APPALTO NON È SUDDIVISO IN LOTTI, INDICAZIONE DEI MOTIVI, A MENO CHE TALE INFORMAZIONE NON SIA FORNITA NELLA RELAZIONE UNICA.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 61. Procedura Ristretta

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA

LE STESSE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'AVVISO DI PREINFORMAZIONE QUANDO FUNGE DA INDIZIONE DELLA GARA COSÌ INTEGRATE:

IN CASO DI PROCEDURA RISTRETTA, PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, DIALOGO COMPETITIVO O PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, QUANDO CI SI AVVALE DELLA FACOLTÀ DI RIDURRE IL NUMERO DI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A NEGOZIARE: NUMERO MINIMO E, EVENTUALMENTE, NUMERO MASSIMO PREVISTO DI CANDIDATI E CRITERI OGGETTIVI DA APPLICARE PER LA SCELTA DEI CANDIDATI IN QUESTIONE.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 61. Procedura Ristretta

**INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI
GARA**

**LE STESSE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'AVVISO DI
PREINFORMAZIONE QUANDO FUNGE DA INDIZIONE DELLA GARA COSÌ
INTEGRATE:**

IN CASO DI PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE, DIALOGO COMPETITIVO O PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE, INDICARE, EVENTUALMENTE, IL RICORSO A UNA PROCEDURA CHE SI SVOLGE IN PIÙ FASI SUCCESSIVE, AL FINE DI RIDURRE GRADUALMENTE IL NUMERO DI SOLUZIONI DA DISCUTERE O DI OFFERTE DA NEGOZIARE.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 61. Procedura Ristretta

**INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI
GARA**

**LE STESSE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'AVVISO DI
PREINFORMAZIONE QUANDO FUNGE DA INDIZIONE DELLA GARA COSÌ
INTEGRATE:**

I criteri di aggiudicazione per l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 61. Procedura Ristretta

NELLA PROCEDURA RISTRETTA SOLO CHI VIENE INVITATO PUO' PRESENTARE UN'OFFERTA

LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI POSSONO LIMITARE IL NUMERO DI CANDIDATI IDONEI DA INVITARE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 91. IL TERMINE MINIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE È DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSIONE DELL'INVITO A PRESENTARE OFFERTE.

SOLO NEL CASO DI COMPLESSITÀ DELL'OPERA, DELLA FORNITURA O DEL SERVIZIO, E SECONDO I CRITERI DI SELEZIONE PREVIAMENTE INDIVIDUATI.

COMUNQUE OCCORRE ASSICURARE UN NUMERO MINIMO DI ALMENO 5 INVITATI

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione

Nelle procedure competitive con negoziazione:

- qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara;
- nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze e illustrando le caratteristiche richieste delle forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare e specificano i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto;
- indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 62. Procedura competitiva con
negoziiazione

**Le informazioni fornite sono
sufficientemente precise per
permettere agli operatori economici
di individuare la natura e l'ambito
dell'appalto e decidere se chiedere
di partecipare alla procedura.**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 62. Procedura competitiva con negoziiazione

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

(NB: il termine di trenta giorni può essere ridotto con le stesse modalità previste ai c. 4,5 e 6 dell'art. 61)

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione

**30 GIORNI MINIMO PER LA RICEZIONE
DELLE OFFERTE**

**TERMINI PIU' RIDOTTI SE CONCORDATI CON I
CANDIDATI SELEZIONATI**

**OVVERO IN CASO DI URGENZA ovvero nei casi di cui
all'art. 61 c. 4,5 e 6**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione

**ALLA PROCEDURA PARTECIPANO SOLO GLI
OPERATORI ECONOMICI SELEZIONATI DALLA
AMMINISTRAZIONE**

**A SCELTA SI PUO' LIMITARE IL NUMERO DEI
CANDIDATI IDONEI**

**IN OGNI CASO IL NUMERO MINIMO DI
CANDIDATI NON PUO' ESSERE INFERIORE A 3**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione

**OGNI OPERATORE PRESENTA UNA OFFERTA CHE COSTITUISCE
LA BASE PER LA SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE**

**CON OGNI CANDIDATO SI NEGOZIANO I CONTENUTI DELLE
OFFERTE**

**NON SONO SOGGETTI A NEGOZIAZIONE I REQUISITI MINIMI E I
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione

**E' COMUNQUE CONSENTITO AGGIUDICARE
SENZA PROCEDERE AD UN CONFRONTO
COMPETITIVO SE TALE IPOTESI E' STATA
PREVISTA NEL BANDO DI GARA O
NELL'INVITO A CONFERMARE L'INTERESSE A
PARTECIPARE**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione

**LE NEGOZIAZIONI SI SVOLGONO GARANTENDO LA
PARITA' DI TRATTAMENTO TRA TUTTI GLI OFFERENTI.
QUALORA CI SI E' AVVALSO DELLA FACOLTA' DI
RIDURRE IL NUMERO DELLE OFFERTE CON CUI
PROCEDERE NELLA NEGOZIAZIONE SI INFORMANO
QUELLI NON ESCLUSI, DELLE MODIFICHE TECNICHE
ED ECONOMICHE RICHIESTE DALLA
AMMINISTRAZIONE**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione

**IN TAL SENSO BISOGNA CONCEDERE AGLI
OFFERENTI UN TEMPO SUFFICIENTE PER
MODIFICARE E RIPRESENTARE LE OFFERTE**

**LA NEGOZIAZIONE CONTINUA PRENDENDO A
RIFERIMENTO LE OFFERTE RIPRESENTATE E,
APPLICANDO I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
PREVISTI NEL BANDO, SI PROCEDE NEL RIDURRE
ULTERIORMENTE IL NUMERO DI OFFERTE DA
NEGOZIARE**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione

NEL BANDO PUO' ESSERE STABILITO UN TERMINE FINALE PER LA NEGOZIAZIONE DELLE OFFERTE E QUINDI PROCEDERE AD AGGIUDICARE IL CONTRATTO A FAVORE DELL'OFFERTA, ORIGINARIA O MODIFICATA, SULLA BASE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PRESTABILITI IN CONFORMITA' DEGLI ARTICOLI 95 (CRITERI DI AGGIUDICAZIONE), 96 (COSTI DEL CICLO DI VITA) E 97 (OFFERTE ANORMALMENTE BASSE)

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione

La Procedura Competitiva con negoziazione è una fattispecie che coniuga alcuni elementi del dialogo competitivo e della procedura ristretta

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE


Art. 62. Procedura competitiva con negoziazione

Esigenze alla base della Proposta:

maggiore flessibilità nell'accesso, con maggiori garanzie procedurali

migliore uso delle risorse, ottenendo offerte perfettamente adeguate alle esigenze

maggiori scambi transfrontalieri



maggiore competitività del sistema appalti

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

PRESUPPOSTI (IN GENERE)

- **NESSUNA OFFERTA E/O RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ANCHE SE NON APPROPRIATA (INADEGUATA)**

(Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto)

(Una domanda non è ritenuta appropriata se può essere esclusa ai sensi dell'art. 80 o non soddisfa i requisiti di selezione ai sensi dell'art. 83)

- **ESCLUSIVITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO** (opera d'arte, assenza di concorrenza per ragioni tecniche, tutela dei diritti esclusivi)
- **ESTREMA URGENZA**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

PRESUPPOSTI (FORNITURE)

...ANCHE NEI SEGUENTI CASI:

- SCOPO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ETC...**
- CONSEGNE COMPLEMENTARI CON STESSE CARATTERISTICHE TECNICHE. In caso contrario maggiorazione dei costi**
- ACQUISTI PER BENI QUOTATI SUL MERCATO DELLE MATERIE PRIME**
- PER ACQUISTI VANTAGGIOSI PER CESSAZIONE ATTIVITA' O FALLIMENTO**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

PRESUPPOSTI (SERVIZI)

...ANCHE NEI SEGUENTI CASI:

- PER APPALTI PUBBLICI RELATIVI AI SERVIZI QUALORA L'APPALTO FACCIA SEGUITO AD UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE E DEBBA, IN BASE ALLE NORME APPLICABILI, ESSERE AGGIUDICATO AL VINCITORE O AD UNO DEI VINCITORI DEL CONCORSO. IN QUEST'ULTIMO CASO, TUTTI I VINCITORI DEVONO ESSERE INVITATI A PARTECIPARE AI NEGOZIATI.**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

PRESUPPOSTI (LAVORI E SERVIZI)

LAVORI O SERVIZI ANALOGHI E RIPETITIVI A CONDIZIONE CHE:

- **SIANO CONFORMI AL PROGETTO DI GARA E CHE QUEST'ULTIMO E' STATO OGGETTO DI UNA PRIMA AGGIUDICAZIONE MEDIANTE UNA PROCEDURA CONCURSALE (TRA QUELLE INDICATE ALL'ART. 59 C. 1)**
- **CHE TALE EVENTUALITA' SIA STATA PREVISTA NEL PRIMO BANDO PUBBLICO**
- **L'IMPORTO DEL CONTRATTO AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATA SIA COMUNQUE STATO COMPUTATO NEL VALORE COMPLESSIVO DEL PRIMO BANDO**
- **NON SI SUPERI IL LIMITE DI TRE ANNI PER IL RICORSO A QUESTA PROCEDURA**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

AFFIDAMENTO

- **SI DEVONO SELEZIONARE ALMENO 5 OPERATORI (SE SUSSISTONO IN TALE NUMERO SOGGETTI IDONEI)**
- **SOLO OPERATORI IN POSSESSO DI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ECONOMICA E TECNICA COME DESUNTE DAL MERCATO (INDAGINE DI MERCATO)**
- **RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE**
- **VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI IN CAPO ALL'OPERATORE PRESCELTO**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo competitivo

Il «dialogo competitivo» è la procedura di scelta del contraente alla quale qualsiasi stazione appaltante può chiedere di partecipare. L'amministrazione aggiudicatrice può avviare un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

**NON TUTTI MA SOLO I
CANDIDATI AMMESSI**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- **LA RELAZIONE UNICA E' OBBLIGATORIA PER OGNI APPALTO O ACCORDO QUADRO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE**
- **CONTIENE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER CONSENTIRE ALLA CABINA DI REGIA DI MONITORARE IL MERCATO DEGLI APPALTI**
- **PUO' ESSERE RICHIESTA IN FASE DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo competitivo

- **PER APPALTI COMPLESSI CHE
POTREBBERO ANDARE DESERTI IN CASO
DI PROCEDURE APERTE O RISTRETTE**
- **AGGIUDICAZIONE CON OEV**
- **E' RICHiesto UN BANDO**
- **L'OBIETTIVO E' QUELLO DI INDIVIDUARE I
MEZZI PIU' IDONEI A SODDISFARE LE
NECESSITA' DELLA STAZIONE
APPALTANTE**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo competitivo

- LA PROCEDURA SI SVILUPPA IN PIU' FASI PER APPROSSIMAZIONI SUCCESSIVE FINO AD ARRIVARE ALLA AGGIUDICAZIONE
- SI POSSONO RIDURRE PROGRESSIVAMENTE LE SOLUZIONI DA APPROFONDIRE APPLICANDO I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PRECISATI NEL **DOCUMENTO DESCRITTIVO**
- UNA VOLTA INDIVIDUATA LA O LE SOLUZIONI RITENUTE ADEGUATE VIENE RICHIESTO AI CONCORRENTI DI PRESENTARE LE LORO OFFERTE (POSSONO ESSERE RICHIESTI CHIARIMENTI A CONDIZIONE CHE NON MODIFICHINO GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELL'APPALTO)

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo competitivo

**- PER FAVORIRE LA
PARTECIPAZIONE SI POSSONO
PREVEDERE DEI PREMI**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo competitivo

L'ESSENZA DEL D.C. È QUELLA DI PORRE A BASE DELLA GARA, UN CAPITOLATO TECNICO I CUI CONTENUTI PRESTAZIONALI, CONTRARIAMENTE A QUANTO PUÒ ACCADERE PER LE ALTRE PROCEDURE DI SELEZIONE, NON SONO POSTI DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, BENSÌ SONO NEGOZIATI A MONTE, CON LE STESSE IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLA GARA.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE


Art. 64 Dialogo competitivo

IL DIBATTITO TECNICO FRA AMMINISTRAZIONE ED IMPRESE, QUINDI, DOVREBBE PERMETTERE DI SUPERARE LE DIFFICOLTÀ CHE NORMALMENTE HANNO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI AFFRONTARE GARE DAL CONTENUTO TECNICO PARTICOLARMENTE COMPLESSO, PER LE QUALI OCCORREREBBE AVERE RISORSE MAGGIORI E PIÙ QUALIFICATE, E IN RELAZIONE ALLE QUALI SPESSO LA PRASSI HA GIÀ OPERATO, ANCHE SE ILLEGITTIMAMENTE, IN TAL SENSO.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo competitivo

Un contratto è considerato complesso quando non si è in grado di definirne gli aspetti tecnici o giuridici o finanziari



PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo competitivo

ANCHE PER TALE SPECIALE SISTEMA DI GARA, LA FASE PUBBLICA ED ESTERNA DELLA PROCEDURA INIZIA CON LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. IN ESSO DOVRANNO ESSERE INSERITI DA UN CANTO GLI ELEMENTI PRESTAZIONALI TECNICI DA RICHIEDERE ALLE IMPRESE PARTECIPANTI, E DALL'ALTRO FISSARE I PARAMETRI IN RELAZIONE AI QUALI DOVRÀ ESSERE SCELTA LA PROPOSTA TECNICA DA PORRE A BASE DELLA GARA VERA E PROPRIA, IL TUTTO SULLA BASE DEL PROGETTO INIZIALE PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo Competitivo

NELLA PRIMA FASE DOVRÀ ESSERE FATTA
PRESENTARE AI CONCORRENTI UNA
DOMANDA CONTENENTE I SOLI DATI
NECESSARI PER PROCEDERE ALLA
SCELTA FRA DI ESSI DI QUELLI RITENUTI
IDONEI IN RAGIONE ALL'APPALTO DA
ESEGUIRE. QUESTA PRIMA FASE, QUINDI,
È SIMILE A QUELLA DELLA PROCEDURA
COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo Competitivo

LE IMPRESE PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA SONO QUINDI INVITATE A PRESENTARE LE PROPRIE PROPOSTE, "DIALOGANDO" COSÌ CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. QUEST'ULTIMA, SULLA BASE DEI PARAMETRI PREDETERMINATI NEL BANDO E NEL PROGETTO DI INIZIALE DA ESSA STESSA ELABORATO, SCEGLIERÀ QUINDI QUALE FRA I PROGETTI SIA IL MIGLIORE E LO PORRÀ A BASE DELLA GARA, CON AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo Competitivo

Ambito di applicazione

Appalti particolarmente complessi: si tratta di quelle fattispecie in cui l'amministrazione aggiudicatrice non è "oggettivamente" in grado di definire i mezzi tecnici necessari per la realizzazione dell'opera oppure di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo Competitivo

Prima fase: pubblicazione del bando

Pubblicazione del bando, nel quale le amministrazioni rendono noti obiettivi e necessità, definiti nel bando stesso e/o in un documento descrittivo che ne costituisce parte integrante; nel bando sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo e i criteri di valutazione delle offerte

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo Competitivo

Presentazione delle offerte e prima valutazione

Individuazione delle imprese da ammettere alla successiva fase del dialogo stricto sensu, sulla base dei requisiti e dei criteri di cui al bando; è prevista la possibilità di limitare il numero dei concorrenti (cd. "forcella"); il numero minimo di almeno 3 imprese previsto dal diritto comunitario (art. 91 DEL D.LGS. 50-16)

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo Competitivo

Seconda fase: dialogo in senso stretto

Individuazione della soluzione migliore: in tale fase si instaura quel rapporto dialettico tra amministrazione e imprese che caratterizza la procedura del dialogo competitivo e che è finalizzato ad individuare le soluzioni più idonee a soddisfare le esigenze espresse nel bando. Le amministrazioni possono discutere con i candidati tutti gli aspetti dell'appalto; il modus operandi della PA, in tale fase, deve ispirarsi alla ricerca di un giusto equilibrio tra tutela (e stimolo) della concorrenza e salvaguardia della segretezza delle offerte: le amministrazioni pertanto, da un lato, devono garantire la parità di trattamento, fornendo le informazioni in modo non discriminatorio, e – dall'altro – non possono rivelare ad altri concorrenti le soluzioni proposte e le informazioni comunicate dal partecipante, senza il consenso di quest'ultimo.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo Competitivo

Terza fase: offerte finali

Invito a presentare l'offerta finale: i concorrenti rimasti sono invitati a presentare la loro offerta finale relativa alla soluzione definita in esito al dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi necessari per la realizzazione del progetto.


PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 64 Dialogo Competitivo

**(Eventuale)
precisazione
e delle
offerte**

Chiarimento, precisazione e perfezionamento (su richiesta della stazione appaltante) delle offerte finali; è tuttavia esclusa la possibilità di modifica degli elementi essenziali dell'offerta o del progetto in gara, a tutela della par condicio

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE DIALOGO COMPETITIVO



PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

PRESUPPOSTO

**PER RICORRERE AD UN PpI E' NECESSARIO CHE I
LAVORI, SERVIZI, FORNITURE O PRODOTTI:**

- PER ESSERE DEFINITI INNOVATIVI**

**NON SONO DISPONIBILI SUL
MERCATO**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

- **E' UNA PROCEDURA SPECIFICA DI APPALTO CARATTERIZZATA DA TERMINI CONTRATTUALI LUNGI, FINALIZZATI A SVILUPPARE DETERMINATE PRESTAZIONI (PRODOTTI, SERVIZI ETC.)**
- **IL TIPO DI PRESTAZIONI E IL LIVELLO DEI COSTI DEVONO ESSERE CONCORDATI CON GLI OPERATORI SENZA BISOGNO DI UNA PROCEDURA D'APPALTO DISTINTA PER L'ACQUISTO**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

**IL PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE
TENDE A SISTEMATIZZARE IL RICORSO
AGLI APPALTI PRE-COMMERCIALI
CARATTERIZZATI DA ATTIVITA' AVENTI
AD OGGETTO LA RICERCA E LO
SVILUPPO PRIMA DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

APPALTI PRE-COMMERCIALI

LE R&S NON COMPRENDE LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO COMMERCIALE, QUALI LA PRODUZIONE O LA FORNITURA IN MASSA PER STABILIRE LA REDDITIVITÀ COMMERCIALE O RECUPERARE I COSTI DI R&S A FINI DI INTEGRAZIONE, PERSONALIZZAZIONE, ADATTAMENTO O MIGLIORAMENTO INCREMENTALE DEI PRODOTTI O DEI PROCESSI ESISTENTI

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

APPALTI PRE-COMMERCIALI

- **Si applica la condivisione dei rischi e dei benefici:** nell'appalto pre-commerciale, l'acquirente pubblico non riserva al suo uso esclusivo i risultati delle attività di R&S. Le autorità pubbliche e le imprese condividono i rischi e i benefici delle attività di R&S necessarie allo sviluppo di soluzioni innovative, più efficienti di quelle disponibili sul mercato
- **Sono appalti competitivi miranti a evitare gli aiuti di Stato:** organizzando la condivisione dei rischi e dei benefici, nonché l'intera procedura dell'appalto in modo da garantire il massimo di concorrenza, trasparenza, apertura, correttezza e fissazione dei prezzi alle condizioni di mercato, l'acquirente pubblico può individuare le soluzioni migliori che il mercato è in grado di offrire.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

APPALTI PRE-COMMERCIALI

I VANTAGGI DEL PARTENARIATO (E DELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA)

1) LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI PROTOTIPI E DEI PRODOTTI SPERIMENTALI IN UN AMBIENTE OPERATIVO REALE PERMETTE AGLI ACQUIRENTI PUBBLICI DI ADEGUARE LO SVILUPPO DEI PRODOTTI ALLE PRIORITÀ DEL CLIENTE IN UNA FASE IN CUI È ANCORA POSSIBILE INFLUIRE SUI PIANI DELLE IMPRESE E SUGLI STANDARD IN PREPARAZIONE. LA POSSIBILITÀ DI PREVEDERE MEGLIO LA DOMANDA DI NUOVE SOLUZIONI CONSENTE DI RIDURRE I TEMPI DI COMMERCIALIZZAZIONE PER I FORNITORI E CONSENTE ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI ADOTTARE NUOVE SOLUZIONI PIÙ RAPIDAMENTE

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

APPALTI PRE-COMMERCIALI

I VANTAGGI DEL PARTENARIATO (E DELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA)

2) UNA PARTECIPAZIONE PRECOCE AL PROCESSO DI INNOVAZIONE PERMETTE ALLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI EVIDENZIARE IN UNA FASE INIZIALE POTENZIALI PROBLEMI DI POLITICA E NORMATIVI CHE OCCORRE RISOLVERE PER GARANTIRE L'INTRODUZIONE TEMPESTIVA DELLE NUOVE SOLUZIONI NEI SERVIZI PUBBLICI E IN ALTRI MERCATI

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

APPALTI PRE-COMMERCIALI

I VANTAGGI DEL PARTENARIATO (E DELLA PARTECIPAZIONE PUBBLICA)

3) UN CONTROLLO PRECOCE DELLA COMPATIBILITÀ DELLE ATTIVITÀ DI R&S SVOLTE DALLE IMPRESE CON LE ESIGENZE CONCRETE IN MATERIA DI ACQUISTI PUBBLICI MASSIMIZZA L'EFFICACIA DEL PROCESSO DI R&S E CONSENTE DI OTTIMIZZARE LA SPESA A FAVORE DI R&S.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

APPALTI PRE-COMMERCIALI

LE R&S NON COMPRENDE LE ATTIVITÀ DI SVILUPPO COMMERCIALE, QUALI LA PRODUZIONE O LA FORNITURA IN MASSA PER STABILIRE LA REDDITIVITÀ COMMERCIALE O RECUPERARE I COSTI DI R&S A FINI DI INTEGRAZIONE, PERSONALIZZAZIONE, ADATTAMENTO O MIGLIORAMENTO INCREMENTALE DEI PRODOTTI O DEI PROCESSI ESISTENTI

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

DISTINZIONE TRA PPI E APPALTO PRE-COMMERCIALE IL PPI

HA UN AMBITO DI APPLICAZIONE PIÙ DEFINITO E SI ISPIRA AD UN'IDEA DI INNOVAZIONE MAGGIORMENTE ANCORATA AI BENI E SERVIZI CHE HANNO UNA PROSPETTIVA PIÙ SOLIDA IN TERMINI DI FUTURA COMMERCIALIZZAZIONE.

L'APPALTO PRE-COMMERCIALE

ORGANIZZA L'ATTIVITÀ DI RICERCA E CONOSCENZA PER INDIVIDUARE POSSIBILI SOLUZIONI RISPETTO A PROBLEMI COMPLESSI ATTRAVERSO L'EVENTUALE ELABORAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI PROTOTIPI

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

L'AFFIDAMENTO

**DI UN CONTRATTO DI PPI RICHIEDE UNA ESATTA
IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI CHE
DEVONO ESSERE ALLA BASE DELLE SOLUZIONI
INNOVATIVE CHE SI INTENDONO PROPORRE**

**LA PROCEDURA COMPORTA UNA PRESELEZIONE
DEGLI OPERATORI**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

**L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PUO'
STIPULARE UN CONTRATTO DI PARTENARIATO CON
UNO O PIU' OPERATORI CHE CONDUCONO ATTIVITA'
DI RICERCA E SVILUPPO SEPARATE**

**IL PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE SI BASA SU
NORME PROCEDURALI APPLICABILI ALLA
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
(PROCEDURA
FLESSIBILI).**

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

IL VALORE

DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE È IL VALORE MASSIMO STIMATO, AL NETTO DELL'IVA, DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO CHE SI SVOLGERANNO PER TUTTE LE FASI DEL PREVISTO PARTENARIATO, NONCHÉ DELLE FORNITURE, DEI SERVIZI O DEI LAVORI DA METTERE A PUNTO E FORNIRE ALLA FINE DEL PARTENARIATO

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

LE FASI

ATTRAVERSO LE QUALI SI STRUTTURA UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN PPI RISPONDONO A QUELLE TIPICHE DEL PROCESSO DI RICERCA E INNOVAZIONE (I.E. IDEAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE), ACCOMPAGNATE DALLA FISSAZIONE DI OBIETTIVI INTERMEDI E DALLA PREVISIONE DI PAGAMENTI RATEIZZATI PER LE PRESTAZIONI SVOLTE. LE FASI CONSENTONO ALL'AMMINISTRAZIONE DI VALUTARE *IN ITINERE* LE PROPOSTE, PRESENTANDO EVENTUALI ISTANZE PER MIGLIORARE IL CONTENUTO DELLE OFFERTE. IN OGNI CASO, NEL CORSO DELLA PROCEDURA E IN BASE A QUANTO PRECEDENTEMENTE STABILITO NEI DOCUMENTI DI GARA, L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PUÒ DECIDERE DI RISOLVERE IL PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE O DI RIDURRE IL NUMERO DEGLI OFFERENTI.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

IN CONCLUSIONE

- IL PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE RAPPRESENTA QUINDI UNO STRUMENTO MOLTO SIGNIFICATIVO PER L'INTERAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRIVATO SOCIALE IN VISTA DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI.
- RISPONDE ALLE ESIGENZE POSTE DAGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA *EUROPA 2020* FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN'ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO PER LA PIENA OCCUPAZIONE E IL PROGRESSO SOCIALE, AFFIANCANDO ALLE MISURE PUBBLICHE DI SOSTEGNO FINANZIARIO DIRETTO UN USO STRATEGICO DEGLI STRUMENTI GIURIDICI CONTRATTUALI

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 65 Partenariato per l'innovazione

IN CONCLUSIONE

Si interviene così sulla *domanda di servizi e beni* che le amministrazioni esprimono quando procedono alla conclusione di un contratto pubblico di appalto o di concessione. L'innovazione sociale riguarda, quindi, non solo le *finalità* e gli *obiettivi*, ma anche i *mezzi* e gli *strumenti giuridici* cui si ricorre per attuarli.